

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 35/1999****del 26 marzo 1999****che modifica l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 7/1999 del Comitato misto SEE, del 29 gennaio 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale ⁽²⁾, che sostituisce la direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 5c) (direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«— **398 L 0010:** Direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

- a) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il riferimento all'articolo 26, lettera a), del trattato va considerato come un riferimento all'accordo tra gli Stati EFTA relativo all'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia;
- b) all'articolo 26, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:
 - “a) Qualora si ricorra alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4 in un caso che interessa una o più autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA, la notifica dev'essere inviata all'autorità nazionale di regolamentazione e all'Autorità di vigilanza EFTA;
 - b) qualora si ricorra alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4 in un caso che interessa due o più autorità nazionali di regolamentazione dell'UE e di uno Stato EFTA, la notifica dev'essere inviata alle autorità nazionali di regolamentazione, alla Commissione e all'Autorità di vigilanza EFTA.”;

⁽¹⁾ GU L 35 del 10.2.2000, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 321 del 30.12.1995, pag. 6.

c) all'articolo 26, paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente:

- “a) Qualora, a seguito della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), l'autorità nazionale di regolamentazione o l'Autorità di vigilanza EFTA ritengano che vi siano i presupposti per un riesame, possono rinviare il caso a un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti degli Stati EFTA e delle loro autorità di regolamentazione interessate, e da un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA incaricato di presiedere il gruppo di lavoro. Se il presidente è convinto che siano stati compiuti tutti i ragionevoli sforzi a livello nazionale, avvia la procedura in base, *mutatis mutandis*, alle disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 4;
- b) qualora, a seguito della notifica di cui al paragrafo 2, lettera b), un'autorità nazionale di regolamentazione, la Commissione o l'Autorità di vigilanza EFTA ritengano che vi siano i presupposti per un riesame, possono rinviare il caso al Comitato misto SEE. Se è convinto che siano stati compiuti tutti i ragionevoli sforzi a livello nazionale, il Comitato misto SEE può creare un gruppo di lavoro costituito da un numero identico di rappresentanti degli Stati EFTA e delle loro autorità di regolamentazione interessate, da un lato, e da un numero identico di rappresentanti degli Stati membri dell'UE e delle loro autorità nazionali di regolamentazione interessate, dall'altro, nonché da rappresentanti dell'Autorità di vigilanza EFTA e della Commissione. Il Comitato misto SEE nomina inoltre il presidente del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro si attiene, *mutatis mutandis*, alle disposizioni procedurali di cui all'articolo 26, paragrafo 4.”»

Articolo 2

I testi della direttiva 98/10/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 marzo 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO
